

## ITER AUTORIZZATIVO ELETTRODOTTI IN BASILICATA

A livello nazionale ci sono 2 leggi che consentono l'autorizzazione degli elettrodotti, tutt'ora in vigore, il Regio Decreto 1775 del 11 Dicembre 1933 e il D. Lgs. 387/03, che all'art. 12, comma 3, prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica”*.

In deroga a quanto stabilito dalla Normativa Nazionale, la Regione Basilicata, ha emesso alcune Leggi (L.R. 31/08, L.R. 42/09 e L.R. 1/10) con l'intento di semplificare l'Iter autorizzativo sia per gli impianti che per gli elettrodotti.

Con la Sentenze 67 della Corte Costituzionale, sono stati dichiarati illegittimi sia l'art. 54 della L.R. n. 42/09, che modificava l'art. 10 della L.R. 31/08 che l'art. 2.2.2 dell'Appendice A della L.R. n. 1/10, quest'ultimo limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000.

Supponendo ancora valido l'art. 2.2.2 dell'Appendice A della L.R. n. 1/10 (anche se sono ovvi i principi ispiratori della Sentenza!!!!), resta il problema delle *infrastrutture e/o opere connesse* mai citate in tale articolo, che parla solo di impianto fotovoltaico.

La Corte Costituzionale invece non si è pronunciata sulla L.R. 31/08, che resta in vigore.

Essa prevede che (Art. 10, comma 3):

*“Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9/2007 è sostituito dal seguente:*

*“2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione:*

*a) degli impianti fotovoltaici;*

*a.1 – incentivati in Conto energia di cui al DM 6.2.2006 e DM 28.7.2005;*

*a.2 – integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007;*

*a.3 – di cui ai bandi già emanati dalla Regione;*

*a.4 – non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM 19.02.07, Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;*

*a.5 – di potenza fino a 1 MW nell'ipotesi che vengano realizzati in aree industriali o come riqualificazione di cave e discariche e fino a 500 KW in aree agricole con caratteristiche disciplinate dal comma 5;”*

La stessa Legge prevede che (art. 10, comma 4):

*“La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete, di cui al precedente art. 9, e di cui all'art. 3, comma 2, lettere a.2),a.5). c), d) della L.R. n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i.. Tale disciplina è integralmente sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003”.*

Essendo stato modificato il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9/2007 dal comma 3 della L.R. 31/08, il riferimento è alla connessione degli impianti fino a 500 kW, in area agricola e 1000 kW in area industriale e di certo non può essere applicato agli elettrodotti con potenza superiore, in particolar modo agli elettrodotti condivisi tra 2 o più impianti (problema quest'ultimo anche dell'art. 54 della L.R. n. 42/09, quando era in vigore).

Quindi è necessario ricorrere alla Normativa Nazionale, che fortunatamente negli ultimi giorni ha subito una importante modifica.

Infatti il D.Lgs. marzo 2011, n. 28, entrato in vigore il 29/03/2011, stabilisce, all'art. 6, comma 1, che *“per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata”*.

La P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) prevede le stesse tempistiche della DIA.

Nello specifico, il Decreto 10 Settembre 2010, paragrafo 11.3 prevede che *“Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonche' le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente”*.

## **Conclusioni**

Onde snellire l'iter autorizzativo per la costruzione degli elettrodotti, nel pieno rispetto delle Legislazione vigente, è possibile presentare ai Comuni una P.A.S. **ai sensi del paragrafo 11.3 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2010, come modificato dall'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo n. 28 del 3 Marzo 2011.**

**Ing. Gianluca LO PONTE**